



Prof. Dr. Roberto Belotti
Commercialista
Revisore legale
Università Cattolica S. Cuore

Dr. Simone Quarantini
Commercialista
Revisore legale

Dr.ssa Francesca Garbellini
Dottore in economia

Dr.ssa Manuela Salamone
Dottore in economia

Preg.mi Clienti

Loro Sedi

Circolare flash n. 10

Oggetto: CONGEDI PARENTALI PER FIGLI AFFETTI DA COVID-19, IN QUARANTENA O DAD E FIGLI CON DISABILITÀ

- INPS, Circolare n. 63 del 14 aprile 2021

Con la Circolare n. 63 del 14 aprile 2020, l'INPS fornisce le istruzioni in materia di diritto alla fruizione del congedo parentale, indennizzato al 50%, introdotto dal DL n. 30/2021, a favore dei genitori lavoratori dipendenti per figli conviventi minori di anni 14, nonché per figli con disabilità in situazione di gravità, affetti da SARS Covid-19 o in quarantena da contatto o in didattica a distanza.

Il congedo (c.d. congedo 2021 per genitori) spetta esclusivamente nelle ipotesi in cui il lavoratore non possa svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, per periodi ricadenti nell'arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021 e il 30 giugno 2021.

Premessa

Con la Circolare n. 63 del 14 aprile 2021, l'INPS fornisce indicazioni in relazione al nuovo congedo parentale (c.d. congedo 2021 per genitori), indennizzato al 50%, introdotto dal DL n. 30/2021 a favore dei lavoratori dipendenti genitori di figli conviventi minori di 14 anni, affetti da SARS Covid-19 o in quarantena da contatto o in didattica a distanza.

La circolare fa seguito al Messaggio n. 1276 del 25 marzo 2021 con il quale l'Istituto aveva chiarito che, in attesa dei necessari aggiornamenti informatici volti a consentire la presentazione delle domande di congedo e delle istruzioni operative per l'effettuazione dei conguagli delle indennità anticipate da parte delle aziende, i lavoratori interessati possono già fruire della misura in oggetto previa richiesta al proprio datore di lavoro

CONGEDO PARENTALE COVID

Il congedo 2021 per genitori (di cui al DL n. 30/2021) spetta ai lavoratori dipendenti con **figli conviventi minori di 14 anni affetti da SARS Covid-19 o in quarantena da contatto o in didattica a distanza.**

Il congedo può essere utilizzato **senza limiti di età** per la cura di **figli con disabilità** in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, Legge n. 104/1992, iscritti a scuole di



ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

NB Il congedo 2021 per genitori spetta esclusivamente **nelle ipotesi in cui il lavoratore non possa svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile**. Peraltro, risulta **tuttora vigente il congedo** a favore dei genitori lavoratori dipendenti, in caso di **sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado (classi seconde e terze)**, situate nelle **zone rosse** come individuate con Ordinanza del Ministro della Salute sulla base dell'ultimo DPCM 2 Marzo 2021 (rif. comma 1, art. 22-bis, DL n. 137/2020).

È altresì rimasto **in vigore, fino al 5 marzo 2021, il congedo** per i genitori lavoratori dipendenti di **figli con disabilità in situazione di gravità**, iscritti a **scuole di ogni ordine e grado** per le quali sia stata **disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale** per i quali sia stata disposta la **chiusura** ai sensi dei DPCM 3 dicembre 2020 e 14 gennaio 2021 indipendentemente dalla relativa ubicazione (rif. comma 3, art. 22-bis, DL n. 137/2020).

SOGGETTI BENEFICIARI

Il **congedo 2021 per genitori spetta**, sulla falsariga dei precedenti congedi connessi all'emergenza epidemiologica Covid-19, ai **lavoratori dipendenti** (sono, pertanto, esclusi sia i genitori lavoratori autonomi sia quelli iscritti alla Gestione Separata), **alternativamente tra loro**, per **figli conviventi minori di anni 14**, per un **periodo corrispondente in tutto o in parte** alla durata

- della **sospensione dell'attività didattica in presenza** del figlio,
- dell'**infezione da SARS Covid-19** del figlio,
- della **quarantena del figlio** disposta dalla ASL, a seguito di **contatto ovunque avvenuto**.

Il congedo può essere fruito anche dai lavoratori dipendenti affidatari o collocatari.

NB Il **requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età non si applicano** per la cura di **figli con disabilità in situazione di gravità** accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, Legge n. 104/1992, **iscritti a scuole di ogni ordine e grado**, per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza **o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale** per i quali sia stata disposta la chiusura.

Per i **genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni**, è previsto il **diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità** e senza **contribuzione figurativa**. Ai predetti fini, è sufficiente presentare domanda ai soli datori di lavoro.

REQUISITI PER LA FRUIZIONE DEL CONGEDO

Per poter fruire del congedo 2021 per genitori, fermo restando che il **genitore** deve avere un **rapporto di lavoro dipendente in essere** e deve svolgere una **prestazione lavorativa** per la quale **non è prevista la possibilità di svolgimento in modalità agile**, sono richiesti ulteriori requisiti differenziati in funzione del fatto che il figlio per il quale si fruisce del congedo sia o meno affetto da disabilità grave.

Figli senza disabilità grave

Per poter accedere alla misura in esame

- il **figlio** per il quale si fruisce del congedo deve essere **minore di anni 14** (pertanto, al compimento del quattordicesimo anno di età, il congedo non potrà essere più fruito);
- il **genitore e il figlio** per il quale si fruisce del congedo devono essere **conviventi durante tutto il periodo di fruizione** dello stesso;



NB La convivenza sussiste quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente. Qualora il genitore e il figlio risultino, all'Anagrafe, residenti in due abitazioni diverse, il congedo non può essere fruito, non rilevando le situazioni di fatto. Nel caso di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al lavoratore richiedente il congedo.

- in relazione al **figlio** per il quale si fruisce del congedo deve sussistere una delle seguenti condizioni **infezione** da SARS **Covid-19** risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente;
- **quarantena da contatto** (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento della ASL territorialmente competente;
- **sospensione dell'attività didattica in presenza** disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.

Figli con disabilità grave

Per poter accedere alla misura in esame nell'ipotesi di **figli con disabilità grave**

- il **figlio** per il quale si fruisce del congedo deve essere riconosciuto **disabile in situazione di gravità** ai sensi dell'art. 4, comma 1, Legge n. 104/1992, e risultare **iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale**;
- in relazione al **figlio** per il quale si fruisce del congedo deve sussistere una delle seguenti condizioni:
 - **infezione** da SARS **Covid-19** risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente;
 - **quarantena da contatto** (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento della ASL territorialmente competente;
 - **sospensione dell'attività didattica in presenza ovvero chiusura del centro assistenziale diurno** disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.

NB Rispetto ai figli con disabilità grave non sono richiesti i requisiti della convivenza e del limite di 14 anni di età.

DURATA DEL CONGEDO

Il congedo 2021 per genitori può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di

1. **infezione** da SARS **Covid-19**,
2. **quarantena da contatto**,
3. **sospensione dell'attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali** del figlio, **ricadenti** nell'arco temporale compreso **tra il 13 marzo 2021** (data di entrata in vigore del DL n. 30/2021) e **il 30 giugno 2021**.

Gli eventuali **periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale** richiesti ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs n. 151/2001 e fruiti a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021, limitatamente ai periodi coincidenti con

- la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio,
- la durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, ovvero
- la durata della quarantena del figlio, **su richiesta del lavoratore**, possono essere **convertiti nel congedo 2021 genitori**, con conseguente diritto alla relativa indennità (50%). La richiesta in



tal senso potrà essere effettuata non appena sarà adeguata la procedura informatica da parte dell'INPS.

NB Nella Circolare n. 63/2021, l'Istituto precisa che potranno essere convertiti, a domanda degli interessati, anche i periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dopo il 13 marzo 2021 e fino al rilascio della procedura di domanda telematica.

INDENNITÀ INPS

Per quanto concerne il **trattamento economico** spettante al lavoratore per il **periodo di congedo** in esame, il DL n. 30/2021 prevede espressamente il riconoscimento

NB *“in luogo della retribuzione (...)” di “un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.”*

La previsione ricalca sostanzialmente quanto aveva disposto il DL n. 111/2020 (c.d. Decreto Scuola) in relazione all'indennità da corrispondere ai lavoratori dipendenti per i periodi di congedo per quarantena scolastica dei figli. Anche in questo caso, l'INPS, nella Circolare n. 63/2021, chiarisce che risultano indennizzabili solamente le **giornate lavorative** ricadenti all'interno del periodo di congedo richiesto, fermo restando che per il calcolo della **retribuzione media giornaliera** (RMG cui si applica il 50% per stabilire l'importo giornaliero dell'indennità), il richiamo all'**art. 23 del D.Lgs n. 151/2001** implica l'adozione delle medesime modalità di calcolo stabilite per il congedo parentale, con la conseguenza dell'esclusione, ai predetti fini, dell'incidenza dei ratei delle mensilità aggiuntive e dell'adozione di divisori differenziati per impiegati e operai.

DOMANDA DI CONGEDO

Allo stato attuale, nelle more degli aggiornamenti informatici, è possibile fruire del nuovo congedo parentale facendone richiesta al proprio datore di lavoro. Non appena sarà resa disponibile la domanda telematica, gli interessati dovranno provvedere al relativo invio.

NB La domanda potrà, pertanto, riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di presentazione della stessa, purché relativa a periodi non antecedenti il 13 marzo 2021 e purché ricompresi entro il 30 giugno 2021.

La **domanda** dovrà essere presentata esclusivamente **in modalità telematica** alternativamente tramite

- il **portale web**, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it;
- il **Contact center** integrato, chiamando il numero verde 803.164 o il numero 06 164.164;
- i **Patronati**, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Qualora il richiedente non sia ancora in possesso delle documentazioni che danno diritto al congedo, si impegna a fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, gli elementi identificativi della predetta documentazione, selezionando l'apposita dichiarazione: *“Mi impegno a comunicare alla Struttura INPS territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data della presente domanda, i dati richiesti nel punto precedente, a pena di reiezione”*.

NB Ai fini della conversione nel congedo 2021 per genitori degli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale richiesti ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs n. 151/2001 e fruiti a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021, il genitore



lavoratore dipendente deve presentare una domanda di “Congedo 2021 per genitori”, in sostituzione della precedente domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale, senza necessità di invio di formale comunicazione di annullamento della domanda precedentemente trasmessa. Gli interessati devono darne tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro al fine di consentire la corretta corresponsione dell’indennità (50% della retribuzione in luogo del 30%) nonché la trasmissione dei flussi UniEmens rettificati.

COMPATIBILITÀ DEL CONGEDO

Il **congedo 2021 per genitori** risulta **compatibile** con le seguenti tipologie di **assenza** relative all’**altro genitore convivente con il figlio** per cui si richiede il congedo stesso:

- **malattia;**

NB La presenza di un evento morboso da parte di uno dei genitori conviventi con il minore potrebbe, infatti, presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio.

- **congedo di maternità/paternità;**

NB In caso di congedo di maternità/paternità da parte di un genitore, l’altro può fruire del congedo 2021 solo per un figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità.

- **ferie;**

NB La fruizione del congedo 2021 per genitori è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore convivente con il minore.

- **soggetti “fragili”;**

NB La fruizione del congedo 2021 per genitori è compatibile qualora l’altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall’eventuale svolgimento di lavoro agile.

- **permessi e congedi ai sensi della Legge n. 104/1992;**

NB È possibile fruire del congedo 2021 per genitori nelle stesse giornate in cui l’altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6, Legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’art. 33 del D.Lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5 del medesimo decreto legislativo.

- **inabilità e pensione di invalidità;**

NB La fruizione del congedo 2021 per genitori è compatibile con i casi in cui all’altro genitore convivente con il medesimo figlio sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare, ad esempio, il riconoscimento di un handicap grave (art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992), di un’invalidità al 100% o di una pensione di inabilità.

- **genitore di altri figli avuti da altri soggetti;**

NB La fruizione del congedo 2021 per genitori è compatibile con la contemporanea fruizione del medesimo congedo o di lavoro agile da parte dell’altro genitore per altri figli conviventi minori di anni 14 avuti da altri soggetti (che non stiano contestualmente fruendo delle medesime misure). La fruizione del congedo in esame da parte di un genitore per un figlio con disabilità grave è compatibile con la contemporanea fruizione del medesimo congedo, del lavoro agile o delle altre misure contenute nei commi da 1 a 6, art. 2 del DL n. 30/2021 da parte dell’altro genitore per altro figlio, anche se avuto dallo stesso soggetto.

- **congedo per i genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, situate nelle zone rosse (di cui all’art. 22-bis, DL n. 137/2020);**



NB La fruizione del congedo 2021 per genitori è, dunque, compatibile con la contemporanea fruizione (negli stessi giorni) da parte dell'altro genitore del congedo per figli iscritti alla scuola secondaria di primo grado situata in zona rossa per altro figlio non convivente (avuto dallo stesso genitore). La contemporanea fruizione dei due benefici da parte dei due genitori per figli diversi è altresì possibile nel caso in cui il congedo di cui trattasi sia fruito per un figlio con disabilità grave.

- **congedo per genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata** ai sensi dell'art. 4, comma 1, Legge n. 104/2020, in caso di sospensione dell'attività in presenza di scuole di ogni ordine e grado o di centri diurni a carattere assistenziale vigente fino al 5 marzo 2021 (di cui al comma 3, art. 22-bis, DL n. 137/2020).

NB La fruizione del congedo è, dunque, compatibile con la contemporanea fruizione (negli stessi giorni) da parte dell'altro genitore di congedo di cui all'art. 22-bis, DL n. 137/2020 per altro figlio con disabilità grave (anche avuto dallo stesso genitore) in caso di sospensione dell'attività in presenza di scuole di ogni ordine e grado o di centri diurni a carattere assistenziale su tutto il territorio nazionale.

INCOMPATIBILITÀ DEL CONGEDO

Il **congedo 2021 per genitori** risulta **incompatibile** con le seguenti tipologie di **assenza** relative all'**altro genitore convivente con il figlio** per cui si richiede il congedo in argomento:

- **congedo 2021 per genitori;**

NB Il congedo non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi.

- **congedo per figli conviventi di età compresa tra i 14 ed i 16 anni;**

NB Il congedo è incompatibile con la contemporanea fruizione (negli stessi giorni) da parte dell'altro genitore del congedo per altro figlio convivente (avuto dallo stesso genitore) di età compresa tra i 14 ed i 16 anni. La contemporanea fruizione dei due benefici da parte dei due genitori per figli diversi è, invece, possibile nel caso in cui il congedo di cui trattasi sia fruito per un figlio con disabilità grave.

- **congedo parentale;**

NB Il congedo 2021 per genitori è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell'altro genitore convivente con il minore.

- **riposi giornalieri della madre o del padre;**

NB La fruizione del congedo in oggetto non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell'altro genitore convivente con il minore di riposi giornalieri di cui agli artt. 39 e 40 del D.Lgs n. 151/2001 (riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio.

- **cessazione e sospensione del rapporto di lavoro o dell'attività lavorativa;**

NB Il congedo 2021 per genitori non può essere fruito se l'altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede la misura sia disoccupato o sospeso dal lavoro o, comunque, non svolga alcuna attività lavorativa. L'incompatibilità con il congedo in oggetto sussiste altresì nel caso in cui uno dei due genitori conviventi con il figlio stia beneficiando di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, CISOA (con sospensione della prestazione lavorativa), NASpI e DIS-COLL.

- **lavoro agile;**

NB Il congedo 2021 per genitori è incompatibile con la prestazione (negli stessi giorni) di attività lavorativa in modalità agile dell'altro genitore convivente sia per lo stesso figlio sia per un altro



figlio (senza disabilità grave) avuto con lo stesso genitore anche nel caso in cui il lavoro agile sia svolto ad altro titolo rispetto a quello previsto per infezione da SARS Covid-19, per quarantena da contatto, ovvero per sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio. La contemporanea fruizione dei due benefici da parte dei due genitori è, invece, possibile nel caso in cui il congedo in esame e il lavoro in modalità agile siano fruiti per figli diversi di cui uno con disabilità grave.

- **part-time e lavoro intermittente.**

NB La fruizione del congedo 2021 da parte di un genitore è incompatibile durante le giornate di pausa contrattuale dell'altro genitore convivente con il figlio.

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Brescia - Palazzolo sull'Oglio (Bs), 20.04.2021

Cordialmente
(Prof. Dr. Roberto Belotti)
(Dr. Simone Quarantini)